

**(A.C. 4493 — sezione 8)****ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 23.***(Rimborsi spese ed indennità di missione).*

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché la indennità di missione alle condizioni previste dall'articolo 1, primo comma, e dall'articolo 3, primo e secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al n. 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni.

2. L'articolo 35-ter del decreto-legge 23 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 35-ter. — 1. Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, relative alla posizione e al trattamento dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali. Le spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci degli enti stessi ».

3. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documen-

tazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

4. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

5. I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 23.***Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Le spese che, in attuazione dell'articolo 35-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 e successive modifiche e integrazioni, gli enti locali sostengono per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali, delle loro aziende e delle associazioni dei comuni alle attività effettuate dagli organi nazionali e regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCRE, dell'UNCEM, della CISPSEL e sue federazioni, compresi i permessi retribuiti necessari per tale partecipazione ed aggiuntivi a quelli di cui all'articolo 22, sono autorizzate con deliberazione della giunta e fanno carico ai loro bilanci.

**23. 3.** Piscitello.

*Al comma 2, capoverso Art. 35-ter, primo periodo, sostituire le parole: e al trattamento con le seguenti: , al trattamento e ai permessi.*

**23. 2.** Moroni.

Al comma 3, sopprimere le parole: e sulle finalità della missione.

23. 1. Nardini.

(A.C. 4493 — sezione 9)

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 24.

(Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative).

1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti delle comunità montane, di unioni dei comuni e delle associazioni intercomunali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 20, per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali.

2. Gli altri amministratori locali di cui all'articolo 17, comma 2, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 20 possono versare, a loro carico, i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

3. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 9 dell'articolo 21 sono stabiliti i criteri per la determina-

zione delle quote forfettarie, in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti.

4. L'amministrazione locale provvede, altresì, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.

5. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

6. I comuni, le province, le comunità montane e le associazioni intercomunali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

7. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 è consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente la data di entrata in vigore della presente legge, ed entro tre anni se successiva.

8. Dopo il comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 4), del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, è inserito il seguente:

« 7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli amministratori degli enti locali territoriali e ai componenti dei consigli regionali; gli enti locali territoriali e le regioni possono provvedere a loro carico ».

9. Il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 agli amministratori locali e ai componenti dei consigli regionali è fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono comunque da considerarsi valide le basi contributive sulle quali l'INPS abbia, anche solo temporaneamente, accettato il versamento di contributi.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24.

*Al comma 1, sostituire le parole: delle associazioni intercomunali con le seguenti: dei consorzi fra enti locali.*

**24. 4.** La Commissione.

*Al comma 1, dopo le parole: dall'articolo 20 aggiungere le seguenti: per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali.*

**24. 3.** La Commissione.

*Sopprimere il comma 2.*

**24. 5.** La Commissione.

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad esserlo alla data dell'incarico.*

**24. 6.** La Commissione.

*Al comma 4, sostituire la parola: prevede con le seguenti: può provvedere.*

**24. 2.** Volontè, Tassone.

*Al comma 6, sostituire le parole: e le associazioni intercomunali con le seguenti: le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali.*

**24. 7.** La Commissione.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

ART. 24-bis.

*(Istituzione del fondo nazionale di solidarietà e previdenza per amministratori di enti locali).*

È autorizzata l'istituzione, su base volontaria, del fondo nazionale di solidarietà e previdenza a beneficio dei soggetti di cui all'articolo 17 della presente legge.

Tale fondo, costituito per provvedere agli aspetti solidaristici nonché di integrazione previdenziale degli amministratori locali, è finanziato con contributi volontari effettuati da parte degli stessi.

A tal fine, gli amministratori interessati autorizzano una ritenuta, pari ad una percentuale tra il 2 per cento e il 4 per cento da praticare sull'indennità di funzione e sui gettoni di presenza loro corrisposti a decorrere dal primo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Per gli anni successivi l'entità della ritenuta sarà stabilita, su proposta dell'organo di gestione del fondo, dal Ministero dell'interno d'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato d'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali sono regolati i rapporti relativi alla gestione ed all'amministrazione nonché le modalità per il funzionamento e la destinazione del fondo di solidarietà.

**24. 01.** Piscitello.

**(A.C. 4493 - sezione 10)****ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMIS-  
SIONE**

ART. 25.

*(Consigli di amministrazione  
delle aziende speciali).*

1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 18, comma 1, nell'articolo 20, nell'articolo 22, commi 3 e 4, nell'articolo 23, comma 2, e nell'articolo 24.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-  
TICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 25.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

2. Le aziende speciali, anche consortili, assumono a proprio carico gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

**25. 1.** Piscitello.**(A.C. 4493 - sezione 11)****ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMIS-  
SIONE**

ART. 26.

*(Disposizioni finali e norme di abrogazione).*

1. Sono fatte salve le leggi regionali vigenti in materia di aree metropolitane,

esercizio associato delle funzioni comunali e di attuazione degli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La disciplina di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, come autenticamente interpretata dall'articolo 8 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, si applica a tutti i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

3. Sono abrogati il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, l'articolo 279 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e sono contestualmente abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.

4. Le disposizioni degli articoli 125, 127 e 289 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, si applicano fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dalla presente legge.

5. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle amministrazioni locali in scadenza entro il 31 dicembre 1999.

6. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-  
TICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 26.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. L'articolo 8 e tutte le norme della legge 27 dicembre 1985, n. 816 incompatibili con la normativa introdotta dal Capo III della presente legge, sono abrogate.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente capo:*

**CAPO IV - NORME FINALI**

**26. 1.** La Commissione

**(A.C. 4493 — sezione 12)**

**ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 27.**

*(Modifica alla legge 19 marzo 1990, n. 55).*

1. All'articolo 15-*bis*, comma 6-*quater*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, le parole: « Le disposizioni di cui al comma 6-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni di cui ai commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*septies* ».

**(A.C. 4493 — sezione 13)**

**ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 28.**

*(Anagrafe degli amministratori locali).*

1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, la Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli amministratori locali nonché i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di mandato.

2. L'anagrafe è costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni, province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata. I dati sono acquisiti presso co-

muni, province e regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.

3. Per gli amministratori comunali e provinciali non elettivi l'anagrafe è costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.

4. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 28.**

*Al comma 3, sopprimere le parole da: consensualmente sino alla fine del comma.*

**28. 1.** Nardini.

**(A.C. 4493 — sezione 14)**

**ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 29.**

*(Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali).*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, con decreto avente valore di legge, un testo unico nel quale sono riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento dei comuni e delle province e loro forme associative. Il decreto è emanato, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato.

2. Il testo unico contiene le disposizioni sull'ordinamento in senso proprio e sulla struttura istituzionale, sul sistema elettorale, ivi comprese l'ineleggibilità e l'incompatibilità, sullo stato giuridico degli amministratori, sul sistema finanziario e contabile, sui controlli, nonché norme fondamentali sull'organizzazione degli uffici e del personale, ivi compresi i segretari comunali.

3. Nella redazione del testo unico si avrà riguardo in particolare, oltre alla presente legge, alle seguenti:

a) testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

b) legge 10 febbraio 1953, n. 62;

c) legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

d) legge 23 marzo 1981, n. 93;

e) legge 23 aprile 1981, n. 154;

f) legge 27 dicembre 1985, n. 816;

g) legge 8 giugno 1990, n. 142;

h) legge 25 marzo 1993, n. 81;

i) legge 31 gennaio 1994, n. 97;

l) decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;

m) legge 15 marzo 1997, n. 59, e relativi decreti legislativi di attuazione;

n) legge 15 maggio 1997, n. 127.

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 29.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: , sentito il parere del Consiglio di Stato con il seguente periodo: Si applica, in quanto compatibile, il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50*

**29. 1.** La Commissione.

#### (A.C. 4493 – sezione 15)

#### ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 30.

*(Occupazione d'urgenza di immobili).*

1. L'amministrazione comunale può disporre, in presenza dei presupposti di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica e quelli necessari per servizi pubblici locali di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per le opere ed i lavori di cui al precedente periodo la redazione dello stato di consistenza può avvenire contestualmente al verbale di immissione nel possesso ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

#### EMENDAMENTO, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 30.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché per pubblica utilità ed emergenza*

**30. 1.** Nardini.

*Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis.

*(Disposizione finanziaria).*

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, senza alcun onere per il bilancio dello Stato.

**30. 01.** Nardini.

*Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis.

1. La disposizione del comma 33 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127 va interpretata nel senso che sono esclusi dal controllo preventivo di legittimità i regolamenti di competenza del Consiglio attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dello stesso Consiglio. Sono fatti salvi gli effetti dei regolamenti del Consiglio in materia organizzativa e contabile adottati successivamente all'entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127 e non sottoposti al controllo, nonché degli atti emanati in applicazione di detti regolamenti.

**30. 05.** Massa.

*Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis.

*(Strumenti urbanistici).*

1. L'articolo 15 (*Compiti di programmazione*), comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente: « 5. In armonia con i compiti di programmazione e di coordinamento riconosciuti alla provincia, il potere di approvazione degli strumenti urbanistici territoriali e dei relativi regolamenti predisposti dai comuni, già di competenza della regione, è trasferito alla provincia. L'esercizio delle relative funzioni decorre dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, qualora la singola provincia, entro lo stesso termine, abbia provveduto alla regolamentazione del procedimento di approvazione e si sia dotata di un organismo di consulenza tecnico-amministrativa, composto da esperti di pianificazione territoriale nominati dal consiglio provinciale e da dirigenti provinciali del settore. Qualora la singola provincia non sia in grado di rispettare i termini di cui sopra, l'esercizio delle relative funzioni decorre comunque dal centottantesimo giorno successivo alla costituzione del suddetto organismo di consulenza tecnico-amministrativa ».

**30. 03.** Fongaro, Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
30.04 DEL GOVERNO.

*All'articolo aggiuntivo 30.04, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il personale delle case mandamentali soppresse è inquadrato in sovrannumero negli organici del Ministero di grazia e giustizia.

**0. 30. 04. 2.** Mario Pepe.

*All'articolo aggiuntivo 30.04, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il personale in servizio presso le case mandamentali soppresse può essere inquadrato, a richiesta dei singoli enti, negli organici dei comuni da cui dipende attualmente, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il personale non inquadrato è posto in disponibilità ai sensi degli articoli 35 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Fino al completamento delle procedure di inquadramento o di mobilità e comunque, non oltre 24 mesi dall'entrata

in vigore della presente legge, è corrisposto ai comuni, da parte del Ministero dell'interno, un rimborso annuo posticipato pari all'effettivo onere sostenuto per il trattamento economico e previdenziale del personale suindicato. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità di certificazione e di rimborso.

**0. 30. 04. 3** La Commissione.

*Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Per gli edifici in corso di costruzione, i relativi mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, possono essere utilizzati per il finanziamento delle opere che si rendono necessarie per adeguare detti edifici ad una destinazione d'uso diversa da quella originaria.

**0. 30. 04. 1.** (Nuova formulazione) La Commissione.

*Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis.

*(Disposizioni in materia di personale di custodia e di edifici delle case mandamentali).*

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le case mandamentali esistenti, funzionanti o meno, sono soppresse con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti i comuni interessati da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale che, in seguito alla soppressione delle case mandamentali, non è ricollocabile presso le strutture del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è inquadrato in sovrannumero negli organici dei comuni da cui dipendono le case mandamentali, in ruoli di corrispondente qualifica professionale da riassorbire gradualmente in relazione alle disponibilità di organico. Per il personale di cui al presente comma è corrisposto, da parte del Ministero dell'interno, un rimborso annuo po-

sticipato pari all'effettivo onere sostenuto dal comune per il relativo trattamento economico e previdenziale fino al riassorbimento del personale negli organici dei comuni, e comunque per un periodo massimo di 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge o dalla soppressione, se successiva, della casa mandamentale. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità di certificazione e rimborso.

3. Le case mandamentali ritenute idonee per condizioni strutturali, capienza ed economicità gestionale mantengono l'attuale destinazione penitenziaria. Il personale delle suddette case mandamentali è inquadrato in sovrannumero negli organici del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione penitenziaria.

4. Gli immobili e le pertinenze delle case mandamentali soppresse, salvo che non appartengono al patrimonio statale, rientrano nella disponibilità dei comuni. Per gli immobili in corso di costruzione, i mutui già concessi ai comuni dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 30 marzo 1981, n. 119, sono novati ai comuni medesimi che, nei limiti dell'importo concordato, possono variare l'opera per adeguarla alla destinazione d'uso ritenuta più utile.

5. Gli immobili e le pertinenze delle case mandamentali di cui al comma 3 - ivi compresi quelli in costruzione nonché quelli già destinati a case circondariali o sezioni di case circondariali - qualora realizzati cori il finanziamento previsto dalla citata legge 30 marzo 1981, n. 119, o che non appartengono già allo Stato, saranno trasferiti senza oneri al patrimonio dello Stato, cori decreto interministeriale del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero delle finanze e concessi in uso all'Amministrazione penitenziaria. Nel caso di edifici costruiti o in costruzione destinati a sostituire edifici già adibiti a case mandamentali, saranno trasferite al patrimonio statale solo le nuove strutture allorché ultimati i lavori. Gli immobili in corso di costruzione a cura dei comuni saranno dagli stessi ultimati nell'ambito

dei finanziamenti già assentiti dalla Cassa depositi e prestiti e successivamente trasferiti al patrimonio dello Stato.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, il Ministero del tesoro con proprio decreto provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di « contributi ai comuni per la gestione delle carceri mandamentali » del Ministero di grazia e giustizia ed incremento dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Per i successivi esercizi finanziari i fondi saranno assegnati direttamente sul bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, il Ministero del Tesoro con proprio decreto provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di « contributi ai comuni per la gestione delle carceri mandamentali » del Mi-

nistero di grazia e giustizia ed incremento dell'unità previsionale di base « funzionamento personale » dello stesso Ministero di grazia e giustizia.

8. La legge 5 agosto 1978, n. 469 è abrogata.

**30. 04.** Governo.

*(A.C. 4493 - sezione 16)*

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 31.

*(Disposizione finanziaria).*

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, senza alcun onere per il bilancio dello Stato.

*PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: TREMAGLIA ED ALTRI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 48 DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (APPROVATA DALLA CAMERA E DAL SENATO — SECONDA DELIBERAZIONE) (5186-B)*

*(A.C. 5186 — Sezione 1).*

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO IN PRIMA DELIBERAZIONE DAL SENATO

ART. 1.

1. All'articolo 48 della Costituzione, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge ».

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 – Prove per l'esame di Stato per i corsi di istruzione secondaria superiore)**

APREA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la sessione degli esami di stato conclusiva dei corsi di istruzione secondaria superiore è stata predisposta secondo le nuove norme previste dalla legge n. 425 del 1997;

le prove di lingua italiana del primo giorno d'esame e quelle diverse per indirizzo del secondo giorno contenevano anche quest'anno, come in passato, numerosi errori ortografici e imprecisioni letterali che alteravano irrimediabilmente i testi sottoposti agli studenti, rendendo poco valide le prove ai fini dell'accertamento delle capacità dei candidati;

per ben tre volte nelle prove diverse della lingua italiana il Ministero ha scelto « la guerra », quale argomento di riflessione, traendo spunto da citazioni eccessivamente faziose come quella di Klaus Mann con riferimento alla « resistenza intellettuale al nazismo » e di Majakovskij, poeta dell'avanguardia russa difficilmente conosciuto dagli studenti per commentare « la grande guerra » e proponendo in un altro ambito un tema sui « regimi totalitari » attraverso un percorso arduo e confuso, ma soprattutto carico di inaccettabili approssimazioni storiche;

i commenti degli intellettuali e degli esperti in tali discipline hanno denunciato su tutta la stampa nazionale l'eccesso di faziosità politica, l'autoritarismo didattico

nel metodo e il pasticciaccio ideologico nel merito delle suddette prove d'esame —:

come giustifichi, in qualità di Presidente del Consiglio dei ministri, le scelte di un Ministro del suo Governo rispetto alle tracce proposte, e quali iniziative intenda assumere perchè non si verifichino più le ennesime intollerabili inesattezze contenute nei testi. (3-03979)

(29 giugno 1999).

**(Sezione 2 – Dichiarazioni del dottor Marino circa l'annullamento in Cassazione dell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del dottor Cusumano)**

MANZIONE e ACIERNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha recentemente telefonato al dottor Stefano Cusumano, già Sottosegretario al tesoro, bilancio e programmazione economica per informarsi sul suo stato di salute dopo la scarcerazione disposta dalla VI sezione della Corte di Cassazione che ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Catania su richiesta del pubblico ministero dottor Nicolò Marino;

a quanto è dato ricavare dai resoconti pubblicati dagli organi di informazione, il dottor Marino, male interpretando la telefonata del Presidente della Repubblica che voleva solo accertarsi delle condizioni di salute del dottor Cusumano dopo due mesi, ad avviso dell'interrogante, di ingiu-

sta detenzione, pubblicamente dichiarava che si correva il rischio di « condizionare l'operato della Cassazione »; rivolgendosi poi al senatore Ayala, che aveva definito quella riguardante l'ex Sottosegretario come una « brutta pagina della giustizia italiana », aveva il coraggio di affermare che « il Sottosegretario Ayala è invitato a leggere le carte dell'inchiesta prima di esprimere giudizi... da un Sottosegretario ci saremmo aspettati una difesa » ed, infine, concludeva sostenendo che la campagna di stampa contro la procura di Catania sarebbe servita ad affossare la richiesta di arresto contro il senatore Ferrarello, pendente dinanzi al Senato —:

se sia accettabile tale comportamento, che, ad avviso dell'interrogante, costituisce un'esternazione arrogante, da parte del dottor Marino, il quale, invece di meditare sull'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di custodia cautelare per prevedibile carenza degli indizi di colpevolezza, preferisce attaccare prima il Presidente della Repubblica, che è anche il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, poi direttamente un Sottosegretario alla giustizia in carica, dandogli, ad avviso dell'interrogante, platealmente dell'ignorante ed infine mettere in discussione preventivamente la correttezza dell'operato di uno dei due rami del Parlamento e se un tale atteggiamento non sia altro che un palese tentativo di alzare i toni per evitare assunzioni di chiare responsabilità, e se comunque non appaia opportuno sollecitare le iniziative disciplinari previste, disponendo contestualmente i necessari accertamenti ispettivi. (3-03980)

(29 giugno 1999).

**(Sezione 3 — Iniziative conseguenti alla condanna a morte di Ocalan)**

PAISSAN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il leader del Pkk, Abdullah Ocalan, è stato oggi condannato a morte per tradi-

mento e separatismo nel giudizio di primo grado nell'isola-prigione di Imrali; in caso di conferma in appello della sentenza dovrà pronunciarsi, sia il Parlamento che il Presidente della Repubblica;

questo nonostante Ocalan abbia, più volte, anche nell'ultima replica, chiesto ai giudici di concedergli un'occasione per costruire la pacificazione fra lo Stato turco e la sua popolazione di etnia curda;

il tribunale di Imrali ha pronunciato la prevista condanna a morte in un processo in cui sono stati violati gli *standard* minimi dei diritti di difesa assicurati ad ogni cittadino europeo dalla Convenzione di Strasburgo e dallo statuto del Consiglio d'Europa, entrambi sottoscritti anche dalla Turchia;

nonostante le pressioni dell'Unione Europea e della Corte per i diritti umani, al processo sono stati ammessi solo 12 osservatori internazionali e pochissimi giornalisti, nessuno italiano; tra l'altro recentemente le autorità turche hanno rifiutato l'ingresso nel Paese agli onorevoli Giuliano Pisapia e Luigi Saraceni, deputati del Gruppo Misto e avvocati difensori di Abdullah Ocalan; i due parlamentari della Repubblica sono stati definiti « persone non gradite », per il solo fatto di avere dato qui in Italia la loro assistenza professionale di avvocati ad Ocalan;

la Turchia, firmataria della Convenzione per i diritti dell'uomo e candidata all'ingresso nell'Unione europea, fa parte della Nato;

durante e a conclusione del soggiorno di Ocalan nel nostro Paese il Governo ha ripetutamente manifestato l'intenzione di farsi promotore di una iniziativa in sede europea per avviare a soluzione pacifica il conflitto che contrappone il popolo curdo al Governo turco —:

quali siano gli atti e i provvedimenti cogenti che il Governo intende adottare al fine di salvare la vita di Ocalan e di mantenere fede all'impegno assunto per avviare un processo di pace e collabora-

zione tra i curdi e il Governo turco e se il Governo non ritenga di dover investire del problema gli altri *partner* dell'Unione europea attivando, nel contempo, le procedure per l'applicazione delle sanzioni previste per gli Stati membri del Consiglio d'Europa che ne violino lo statuto.

(3-03981)

(29 giugno 1999).

**(Sezione 4 – Interventi legislativi  
in materia di conflitto di interesse)**

MERLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il conflitto d'interessi continua ad essere al centro del dibattito politico del nostro Paese e la non regolamentazione legislativa provoca una situazione anomala rispetto agli ordinamenti degli altri paesi europei;

le stesse campagne elettorali, non ultima la recente consultazione europea, rischiano di essere viziate da questo perdurante conflitto, da molti evocato ma non accompagnato da una reale volontà riformatrice;

si è in attesa del dibattito parlamentare sul disegno di legge (atto Senato n. 1138) che intende disciplinare l'intera materia televisiva, dagli affollamenti pubblicitari al futuro delle emittenti locali e al destino della stessa Rai —:

quali siano le reali intenzioni del Governo relativamente alla soluzione legislativa del conflitto d'interessi e, soprattutto, circa la capacità di sciogliere un nodo che continua a condizionare pesantemente la stessa evoluzione della politica italiana.

(3-03982)

(29 giugno 1999).

**(Sezione 5 – Dati relativi al settore pensionistico)**

PAGLIARINI, GIANCARLO GIORGETTI e PAOLO COLOMBO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

ogniquale si parla di interventi sul sistema pensionistico i membri del Governo fanno riferimento alle sole pensioni di anzianità;

in realtà la spesa per le pensioni riguarda quattro diverse tipologie; infatti oltre alle pensioni di anzianità ci sono anche quelle di reversibilità, quelle di vecchiaia e quelle di invalidità;

i titolari delle pensioni di anzianità per definizione hanno versato come minimo trentacinque anni di contributi, mentre i titolari degli altri tre tipi di pensione possono aver versato meno contributi;

il costo per le pensioni di invalidità e di reversibilità è superiore al costo delle pensioni di anzianità —:

se il Governo sia a conoscenza e possa rendere pubblici i dati esatti del costo per ognuno dei quattro tipi di pensione indicati in premessa, collegandoli ai relativi anni di contribuzione media, e se non ritenga sia più equo ed etico intervenire prima di tutto su chi ha versato meno contributi, ovvero su chi ha maturato meno diritti, come per esempio nel caso delle false pensioni d'invalidità o di alcuni tipi di pensioni di reversibilità.

(3-03983)

(29 giugno 1999).

**(Sezione 6 – Tutela degli inquilini in relazione alle istanze di differimento di sfratto)**

PISTONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

più o meno 1.300.000 famiglie sono sotto sfratto ed avranno tempo fino al 27 luglio (un mese) per presentare istanza di differimento del provvedimento;

con la nuova legge sugli affitti non vi sono più le commissioni prefettizie che

graduavano i provvedimenti nei comuni ad alta tensione abitativa: ora la competenza è della magistratura —:

quali iniziative il Governo intenda assumere per evitare intasamenti nei tribunali e per dare maggiore tutela agli inquilini. (3-03984)

(29 giugno 1999).

**(Sezione 7 — Interventi nel settore pensionistico)**

ARMANI, SELVA e ARMAROLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Governo Berlusconi esordì, nel 1994, con la previsione di intervenire in termini strutturali sulla spesa pubblica corrente, compresa quella previdenziale, per ridurre il disavanzo della finanza statale, in un contesto di inflazione più alta rispetto a quella odierna; si proponeva il blocco delle pensioni di anzianità e il rapido innalzamento dell'età pensionabile, con risparmi di spesa pubblica previsti tra i 35 e i 40 mila miliardi; sarebbe stato così possibile ridurre di pari importo la pressione fiscale per le famiglie, le imprese e gli stessi pensionati, con riflessi positivi sullo sviluppo e l'occupazione;

il DPEF di quel Governo fu coerente con quanto preannunciato nei programmi elettorali, e la legge finanziaria, puntualmente, inserì fra le sue norme gli attesi interventi sulle pensioni, che poi furono stralciati da quel contesto legislativo, nell'ambito delle manovre che avrebbero portato, a fine 1994, al rovesciamento del Governo di centro-destra per l'uscita della Lega dalla maggioranza eletta con il voto dell'aprile precedente ;

le riforme Dini (1995) e Prodi (1997), pur avendo avuto qualche modesto effetto positivo, sono ritenute da tutti gli esperti più accreditati assolutamente insufficienti

per arrestare la crescita della spesa previdenziale, destinata a salire per gli andamenti demografici del nostro Paese;

le ipotesi di riforma previdenziale del governo D'Alema, dovrebbero prevedere disincentivi per le pensioni di anzianità e l'estensione del calcolo contributivo « pro rata » anche a chi ha più di diciotto anni di contribuzione — misure queste più drastiche di quelle avanzate dal Governo Berlusconi — dovendosi così rimpiangere quanto, per colpa della sinistra, dei sindacati e anche dell'inspiegabile indifferenza della Confindustria, allora non si poté realizzare; l'esperienza della riforma Dini dimostra anche, d'altronde, come la concertazione con la triplice sindacale sia destinata ad annacquare largamente gli effetti —:

se il Governo non ritenga opportuno, date le esperienze pregresse, inserire già nel DPEF 2000-2003 previsioni di interventi nel campo previdenziale già quantitativamente ben specificate e definite, senza attendere sterilmente e pericolosamente l'appuntamento della legge finanziaria, per evitare polemiche e speculazioni atte solo ad aggravare i conti pubblici e ad accentuare le tensioni sociali. (3-03985)

(29 giugno 1999).

**(Sezione 8 — Spot televisivi nelle campagne elettorali)**

MONACO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

le recenti tornate elettorali hanno prepotentemente riproposto all'attenzione delle forze politiche del Paese la questione del conflitto di interessi e la disparità nel ricorso al mezzo televisivo da parte delle liste concorrenti;

c'è stata una sconcertante inerzia dell'*Authority* per le telecomunicazioni nel vigilare sull'aggiramento della norma che

vieta gli *spot* televisivi da parte dei partiti negli ultimi trenta giorni di campagna elettorale;

esiste una palese anomalia di un soggetto (si allude all'onorevole Silvio Berlusconi in veste di politico) che fa propaganda per il suo partito versando parecchi miliardi al dottor Silvio Berlusconi in veste di proprietario di Mediaset, per poi avere di ritorno quelle cifre sotto forma di rimborsi elettorali;

la questione s'intreccia con due provvedimenti all'esame del Senato — quello, appunto, sul conflitto di interessi e quello sulla riforma del sistema radiotelevisivo — ed è dunque materia parlamentare —:

cosa concretamente il Governo intenda fare in materia, considerato che recentemente il Sottosegretario Vita ha rivendicato al Governo « una parte attiva e propositiva » e, ancora, se il Governo condivide l'opinione espressa anche dallo stesso Sottosegretario, che si debba introdurre un divieto assoluto agli *spot* e ai comunicati di propaganda negli ultimi trenta giorni di campagna elettorale. (3-03986)

(29 giugno 1999).

**(Sezione 9 — Ritardi nell'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria)**

SALES e CAMPATELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'autostrada Salerno-Reggio Calabria versa in uno stato di abbandono che incide non poco sulla mancanza di infrastrutture nella parte meridionale del Paese;

sia il Governo attuale che quello precedente hanno messo l'ammodernamento della Salerno — Reggio Calabria al centro delle iniziative per dotare il Mezzogiorno di opere infrastrutturali adeguate;

questo impegno si è tradotto in uno sforzo finanziario pari a circa 1000 miliardi di lire, comprensivi del finanziamento europeo, con il rischio che i ritardi possano pregiudicare la materiale disponibilità dei fondi;

secondo un dossier presentato al prefetto di Salerno il 23 giugno 1999 dal sindacato dei lavoratori edili Feneal-Uil, si stanno registrando gravi ritardi nei lavori di ammodernamento e di messa in sicurezza dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

fra le fonti utilizzate dalla Feneal-Uil ci sarebbero anche le schede tecniche dell'Anas, l'ente appaltante, che quindi risulterebbe essere a conoscenza dei ritardi che si stanno registrando;

le progettazioni e gli studi di fattibilità sui tratti non ancora affidati sono incompleti e prevedono tempi lunghi di realizzazione;

tali ritardi potrebbero far slittare il termine ultimo di cantierizzazione, previsto per dicembre 1999, annullando di fatto il finanziamento europeo e causando uno slittamento del completamento dell'opera;

per quanto riguarda le opere già cantierizzate si registrano consistenti ritardi —:

quale sia lo stato di realizzazione dei lavori per l'ammodernamento della Salerno — Reggio Calabria e quali iniziative intenda assumere per superare i ritardi accumulatisi. (3-03987)

(29 giugno 1999).

## INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 - Oneri per gli assegnatari di alloggi di edilizia popolare)****A) Interpellanza:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere — premesso che:

l'articolo 21 della legge n. 449 del 1997 (legge finanziaria per il 1998) ha esteso l'imposta di registro a tutti i contratti di locazione inferiori al corrispettivo di lire 2.500.000 (compresi quindi anche quelli di edilizia residenziale pubblica e popolare) con l'obbligo di corrispondere in ogni caso l'imposta minima di lire 100.000 a carico dei contraenti per la registrazione annuale dei contratti;

il Cipe, con delibera del 20 dicembre 1996, ha imposto a tutti gli istituti di edilizia residenziale pubblica l'adeguamento dei canoni degli alloggi popolari per coprire i costi di gestione, compresi, quindi, anche quelli fiscali;

a tale aumento deliberato dal Cipe si somma di conseguenza un ulteriore ingiusto onere con l'introduzione a brevissima distanza di tempo, dell'imposta di registro anche per i contratti che prevedono un canone inferiore a lire 2.500.000 annue; quindi il fisco fa subire due volte un danno ingiusto, per la stessa causale, a carico di pensionati, disoccupati e cittadini diversi, riconosciuti dallo Stato meritevoli di tutela sociale per aver ottenuto l'assegnazione di un alloggio popolare —:

se non sia consapevole dell'iniquità e dell'onerosità nei confronti degli assegna-

tari dell'edilizia popolare dell'imposta di registro che la legge n. 449 del 1997 pone a carico degli Enti gestori e dell'inquilinato anche per i canoni inferiori a lire 2.500.000 e quali misure urgenti ritenga di poter adottare.

(2-01602)

« Losurdo ».

(3 febbraio 1999).

**(Sezione 2 - Attendibilità delle stime dell'evasione fiscale)****B) Interrogazione:**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

secondo il CER (Centro Europa Ricerche) l'imponibile evaso nel 1993 ammonterebbe alla cifra astronomica di 350 mila miliardi di lire;

il Ministro delle finanze (confronta *Il Messaggero* 19 dicembre 1998, pagina 15) ha confermato la stima effettuata dal CER —:

quali siano nel dettaglio i percorsi statistici secondo i quali godrebbe di attendibilità l'ammontare della cifra di imponibile evaso. (3-03189)

(20 dicembre 1998).

**(Sezione 3 - Notifica di cartelle esattoriali relative alla dichiarazione dei redditi per l'anno 1992)**

**C) Interrogazione:**

VOLONTÈ, TASSONE, ANGELONI e DI NARDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

sono state annunciate notifiche di quasi 5 milioni di cartelle esattoriali, relative ai controlli effettuati sui modelli di dichiarazione dell'anno di imposta 1992;

gli interpellanti richiamano l'attenzione del Governo sulle dichiarate intenzioni di non far luogo a sanzioni per irregolarità soltanto formali che non hanno procurato nessuna minore imposta, considerato che, come più volte fatto presente, il modello 740 di dichiarazione dei

redditi dell'anno di imposta 1992, definito « lunare », era esso stesso la causa unica degli errori effettuati per la compilazione della dichiarazione e, inoltre, all'epoca i Caf non erano ancora ben attrezzati per assistere i contribuenti nella compilazione delle dichiarazioni;

gli interpellanti rilevano che le iscrizioni a ruolo conseguenti alla dichiarazione del 1992, risultano del 50 per cento superiori alla media delle annualità precedenti. Quest'ultimo dato è una conferma indiretta della poca chiarezza del modello di dichiarazione e delle istruzioni per la compilazione —:

se le cartelle di cui in premessa siano riferite al recupero di imposte non dichiarate o solo al recupero di sanzioni per irregolarità formali, risultanti dalle dette dichiarazioni. (3-03279)

(21 gennaio 1999).